

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali
Al Coordinamento Donne FNP-CISL
- Loro Sedi -

Roma 28 marzo 2022

Comunicazione n. 238/AMC/Idd

Oggetto: Termini di decadenza per il ricalcolo delle prestazioni pensionistiche – nuovo orientamento della Corte di Cassazione

Come si ricorderà, nel 2011, l'art. 38 del D.L. n. 98 (convertito in L. 111/2011) ha modificato l'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, introducendo il termine di decadenza triennale anche per le prestazioni pensionistiche riconosciute solo in parte, che decorre dal primo provvedimento di liquidazione della pensione o dal pagamento di quanto dovuto.

La nuova norma ha effetti sui trattamenti pensionistici dei lavoratori del settore privato, calcolati in misura errata a causa di un errore operato dall'Inps quando, nella prima liquidazione non ha tenuto conto di tutti gli elementi e delle informazioni rilevanti per la corretta liquidazione del trattamento pensionistico, presenti al momento della domanda di pensione e, quindi, noti all'Istituto.

Il mancato rispetto dei termini di decadenza da parte del pensionato che non attiva l'azione giudiziaria entro tre anni dalla data del provvedimento di liquidazione (Mod. TE08) risultato non corretto, comporta, in sostanza, l'impossibilità di ottenere il ricalcolo della propria pensione con la conseguenza che, per tutta la vita, sarà percepita una pensione al di sotto di quella che sarebbe effettivamente spettata.

Si tratta, quindi, della totale perdita di un diritto che, nel caso dei trattamenti pensionistici, è assolutamente ingiustificata. Nel nostro sistema, è, infatti, sancito il diritto alla giusta prestazione pensionistica per la sua funzione di sostegno del pensionato nella fase più delicata della sua vita, ritenuta dalla stessa Costituzione meritevole di particolare tutela.

La norma, con l'introduzione dei nuovi termini di decadenza, ha inciso, quindi, sui diritti dei pensionati, condizionandoli fortemente nella loro possibilità di recuperare e/o rivendicare, anche per il futuro, un migliore importo della pensione, peraltro derivante dalla contribuzione versata durante la vita lavorativa.

Ritorniamo ora sulla questione per segnalare un interessante orientamento della Corte di Cassazione, i cui principi innovativi vanno nella direzione del riconoscimento dei diritti costituzionali dei pensionati, sui quali, nel 2011, all'entrata in vigore della norma, la Cisl unitamente alla Fnp e all'Inas si sono impegnati con forza con numerose e importanti iniziative.

In sostanza, con più sentenze del 2021 e del 2022, la Corte di Cassazione afferma il principio secondo cui la mancata contestazione del provvedimento di liquidazione della pensione entro i tre anni dalla sua emissione non fa perdere il diritto al ricalcolo della prestazione che deve essere, invece, effettuato dall'origine, garantendo al pensionato la giusta misura della pensione per il futuro, oltre ai ratei maturati nel triennio precedente l'avvio dell'azione giudiziaria. (rif. sent.1740/21; sent.123/22; ordinanza 4858/22)

Si passa, in sostanza, da una decadenza cosiddetta "tombale" - con la perdita radicale di ogni possibilità di rivendicare, in caso di errore dell'Istituto, il giusto importo della pensione - alla decadenza "mobile" della domanda di riliquidazione, limitata ai soli ratei pregressi ultra triennali e non all'intera richiesta, evitando, in tal modo, che la pensione rimanga decurtata per sempre.

E' evidente, quindi, la rilevanza di questa nuova interpretazione che, se sarà ulteriormente confermata, riporterà il sistema ad una condizione, in qualche modo, di equità e giustizia. Come precisa, infatti, la stessa Corte di Cassazione, una tesi di tal genere "attuа un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale".

Continueremo, pertanto, a monitorare l'evoluzione della giurisprudenza, impegnandoci a fornirvi tutti i necessari aggiornamenti.

Nel frattempo, anche ai fini del proselitismo, è opportuno portare avanti un'azione di assistenza nei confronti dei pensionati, prestando molta attenzione alla correttezza dei trattamenti erogati, sempre in collegamento con il Patronato Inas che, in maniera qualificata, valuterà gli eventuali interventi da intraprendere per ciascuna situazione, tra cui la possibilità di attivare specifico contenzioso.

Cordiali saluti

(Il Segretario Nazionale)
Patrizia Valboni

